

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-261 del 19/01/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta GORINI DARIO S.r.l. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno - Via L. Da Vinci n. 24. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 relativa all'impianto mobile per il recupero rifiuti inerti, marca CAMS - modello Centauro 100/32, matricola 10-011 per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24
Proposta	n. PDET-AMB-2026-280 del 19/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **GORINI DARIO S.r.l.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno - Via L. Da Vinci n. 24. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 relativa all'impianto mobile per il recupero rifiuti inerti, **marca CAMS - modello Centauro 100/32, matricola 10-011** per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

Premesso che:

- con DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024, avente validità fino al 17.09.2034, la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'esercizio dell'**impianto mobile** per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, marca **CAMS - modello Centauro 100/32, matricola 10-011**;
- in data 26/09/2024 è entrato in vigore il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127 che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1, lett. a) del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di "aggregati recuperati";
- l'art. 8, comma 1 di tale decreto prevede che le Società autorizzate a svolgere l'operazione di recupero R13/R5 su rifiuti compresi nell'allegato 1 al DM 127/2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di proseguire l'attività nel rispetto del titolo di cui sono in possesso, nelle more del rilascio del provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, debbano presentare entro il 25/03/2025, la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06.

Vista l'istanza, pervenuta in data 24.03.2025 e acquisita al PG n. 55642 del 24.03.2025 e regolarizzata in data 18.04.2025 mediante apposizione della marca da bollo (acquisita al PG n. 75023 del 18.04.2025), con cui la ditta **GORINI DARIO S.r.l.** chiede modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente ai fini dell'adeguamento al D.M. 127/24, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto;

Vista la nota PG n. 76845 del 23.04.2025, con cui Arpae SAC:

- comunica l'avvio del procedimento, a decorrere dal 18.03.2025, alla ditta **GORINI DARIO S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.,
- comunica che, vista la modifica richiesta, riguardante esclusivamente l'adeguamento normativo previsto per legge di un impianto mobile, di non ritenere necessario convocare la

Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06

- invita comunque l'Azienda USL a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione in oggetto o la necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista
- precisa che In caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si considererà favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota PG n. 76865 del 24.04.2025, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena, l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Vista la nota, acquisita al PG n. 123691 del 09.07.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha evidenziato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa al fine del completamento dell'istruttoria;

Atteso che con nota PG n. 139629 del 01.08.2025 è stato chiesto alla ditta GORINI DARIO S.r.l. di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, specifica documentazione integrativa, interrompendo contestualmente i tempi del procedimento;

Viste:

- la nota acquisita al PG n. 170725 del 26.09.2025, con cui la ditta ha chiesto una proroga dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- la nota Arpae PG n. 174490 del 02.10.2025, con la quale Arpae SAC ha accolto la richiesta avanzata dalla ditta e ha ritenuto opportuno concedere una proroga fino al giorno 29.10.2025;
- la nota, acquisita al PG n. 191408 del 28.10.2025, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che con nota PG n. 194271 del 31.10.2025 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta, chiedendo di far pervenire ad Arpae-SAC, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'eventuale parere di competenza;

Acquisita al PG n. 214776 del 03.12.2025 la relazione tecnica istruttoria di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena di seguito riportata:

"... Tramite la suddetta documentazione integrativa, la Ditta ha proceduto, in sintesi, a modificare la documentazione operativa conformemente alle indicazioni richieste e alla normativa vigente (D.M. 127/2024).

RIFIUTI

*L'istanza, a seguito della documentazione integrativa presentata è risultata accettabile, al netto di vari refusi riscontrati negli allegati sopra citati, ai fini del completamento valutativo della stessa; si esprime di conseguenza parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di modifica, pertanto le prescrizioni dell'Allegato A della vigente autorizzazione dovranno essere aggiornate e riformulate come di seguito riportato (*in blu si riporta il testo revisionato*):*

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme

vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

~~3. in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, lett. a) del DM 152/22, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati e sotterrati;~~

4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del ~~D.M. 127/2024~~ ~~D.M. 27.09.2022 n. 152~~. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del ~~D.M. 127/2024~~ ~~del D.M. 152/22~~ e inviata all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

5. le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nella "Relazione tecnica" datata marzo 2025 rev. ottobre 2025, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;

~~6. l'operazione di recupero R5 di cui alla prescrizione n. 4 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpa ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);~~ **l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa;**

7. i rifiuti classificati con codice EER 170302 possono essere gestiti anche conformemente al D.M. 69/18: in tal caso il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 **esclusivamente** su tali rifiuti **per singola campagna di attività** cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto in occasione delle singole campagne di attività tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

8. il peso dei rifiuti destinato alla messa in riserva (R13) dovrà essere stimato sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti; il peso dei rifiuti sottoposti ad operazione R5 dovrà essere misurato attraverso la pesa della pala di alimentazione del frantoio. Entrambi i pesi dovranno essere indicati nel registro di carico e scarico. Il peso stimato degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni" del registro;

~~9. per ogni lotto di aggregato recuperato, ai fini della Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni ed alla Idoneità tecnica previste dal D.M. 152/2022, dovrà esserne verificata, attraverso prove di laboratorio, la conformità alle seguenti norme tecniche, rispettivamente per gli utilizzi:~~

- ~~a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: UNI-EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~
- ~~b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali: UNI-EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~
- ~~c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI-EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b;~~
- ~~d. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~
 - ~~e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante: UNI-EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b.~~

~~Il riferimento alle suddette norme dovrà essere riportato nella Dichiarazione di Conformità (DDC), integrando adeguatamente le informazioni previste dal modulo di cui all'Allegato 3 del D.M. 152/2022;~~

~~10. nel caso sia necessario, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022, la conformità dell'aggregato a norme tecniche differenti rispetto a quelle sopra elencate, dovrà esserne data comunicazione all'autorità competente prima dell'emissione della DDC;~~

~~11. per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 Allegato 1 del DM 127/24, la conformità alle specifiche norme armonizzate europee/prestazioni ed il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 Allegato 2 del medesimo Decreto, in funzione dei seguenti utilizzi, indicati dalla Ditta:~~

- ~~a. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;~~
- ~~b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; c. realizzazione di miscele bituminose e di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;~~
- ~~d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;~~
- ~~e. realizzazioni di strati accessori, aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;~~

~~12. fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al DM 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito dell'istanza della campagna mobile;~~

~~13. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato o granulato di conglomerato bituminoso) al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati, ad Arpa prima dell'effettivo utilizzo;~~

~~14. alla dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonché dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante il pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;~~

~~15. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;~~

~~16. i rifiuti in attesa di lavorazione sottoposti a messi in riserva dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la relativa operazione R13 ed il codice EER pertinente;~~

~~17. i lotti di rifiuti eventualmente lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;~~

18. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;

19. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;

20. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri; 21. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;

22. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, *sia chimiche sia tecnico-prestazionali*, si valuteranno le seguenti azioni:

a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);

b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;

23. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento ~~dell'aggregato recuperato~~ di ogni lotto di EoW prodotto deve essere conservato dal produttore, *presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione*, insieme a:

a. campione del lotto di EoW prodotto,

b. copia della *prevista* Dichiarazione di Conformità;

c. referti delle analisi di laboratorio, *sia chimiche sia tecnico-prestazionali*, in formato originale (anche in formato elettronico), *attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti*;

d. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.

24. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;

25. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;

26. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;

27. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;

28. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;

29. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;

30. *per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto*;

31. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e

presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;

32. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

~~33. le norme UNI di riferimento ai fini della conformità e dell'idoneità tecnica dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza.~~

Si propone inoltre di evidenziare alla Ditta che per quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto (Tab. 2 All. 1 del DM 127/24), il medesimo Decreto 127/24 annota che la concentrazione limite di utilizzo è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori", rendendosi quindi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori.";

Considerato che, a seguito di un confronto interno, con mail del 16.12.2025, Arpaè-Distretto di Forlì-Cesena ha ritenuto opportuno modificare le seguenti parti del parere, proponendo di aggiungere alla prescrizione n. 13 quanto di seguito riportato:

"I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato o granulato di conglomerato bituminoso) al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati, ad Arpaè prima dell'effettivo utilizzo e non oltre sei mesi dalla produzione;

Si propone inoltre di evidenziare alla Ditta che per, quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto, dal momento che:

- in Tabella 2 All. 1, il D.M. 127/2024 annota che la concentrazione limite di utilizzo è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori",*
- in Tabella b.2.1 All. 1, il D.M. 69/2018 annota che il limite massimo di concentrazione ammissibile è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;*

si rende ad oggi necessario ...(il resto resta invariato).";

Dato atto che da parte dell'AUSL non è pervenuto alcun riscontro nei termini fissati e comunque ad oggi;

Visti in particolare i seguenti **elaborati** acquisiti al PG n. 191408 del 28.10.2025:

- Relazione Tecnica - rev. Ottobre 2025;
- Elementi integrativi - rev. Ottobre 2025;

Dato atto che la ditta è in possesso delle seguenti certificazioni, acquisite al PG n. 191408 del 28.10.25, rilasciate in conformità al D.M. n. 152/22, come indicato nell'oggetto delle stesse:

- Certificazione ISO 9001:2015 n. IT01 / B6350111Q rilasciata in data 28.05.2024 da CVI Italia S.r.l., avente validità fino al 28.05.2027, acquisita al PG n. 99474/24;
- Certificazione ISO 14001:2015 n. IT01 / B3650321E rilasciata in data 30.05.2024 da CVI

Italia S.r.l., avente validità fino al 30.11.2026;

Vista la nota acquisita al PG n. 231227 del 29.12.2025, con cui la ditta trasmette una comunicazione di CVI Italia S.r.l. da cui risulta quanto segue:

“In relazione alla Vs. richiesta Vi comunichiamo che al fine di effettuare un aggiornamento dello scopo dell'ISO 9001:2015 SETTORE EA 24-39 e ISO 14001:2015 SETTORE EA 24-39 secondo il nuovo DM 127/2024 occorre che l'attività sia operativa secondo tale decreto. Vi ricordo che ogni attività oggetto di estensione di scopo DEVE essere attiva, in corso durante l'audit e con tutte le autorizzazioni in essere in corso di validità...”;

Ritenuto pertanto congruo chiedere alla ditta di aggiornare i sistemi di gestione all'adeguamento al D.M. 127/24 a seguito dello svolgimento della prossima campagna ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. effettuata a seguito della presente modifica;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per aggiornare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 in conformità alle conclusioni del parere di Arpae-Distretto di Forlì-Cesena sopra riportato;

Ritenuto opportuno aggiornare l'Allegato A a seguito dell'adeguamento in oggetto, sostituendolo integralmente con l'allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, l'autorizzazione DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 rilasciata alla ditta **GORINI DARIO S.r.l.** con sede legale in Comune di **Mercato Saraceno (FC) - Via Leonardo da Vinci n. 24S** all'esercizio dell'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **marca CAMS – modello Centauro 100/32, matricola 10-011**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di modificare** l'autorizzazione DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024, sostituendo, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato A della stessa con l'Allegato A al presente atto;
4. **di stabilire** che a seguito dello svolgimento della prima campagna di attività ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e della presente modifica e prima della campagna successiva, dovranno essere trasmessi i certificati UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 aggiornati in riferimento al D.M. 127/24;
5. **di stabilire** che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, e comunque prima dello svolgimento della prossima campagna di attività, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad

ogni richiesta degli organi di controllo;

6. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 4) comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
7. **di precisare** che la prescrizione n. 4, lett. a della DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 è superata in quanto riferita a prescrizione già ottemperata, mentre le precisazioni contenute ai punti 5, lett. a e 5, lett. b della DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 sono superate a seguito del presente aggiornamento (prescrizioni n. 4 e 5 dell'Allegato A al presente atto);
8. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2024-5024 del 17/09/2024 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
11. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
12. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. 127/24 e dal D.M. 69/18;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

15. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

**il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est**

Dott. Stefano Renato de Donato
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il mezzo mobile **marca CAMS, modello centauro 100/32, matricola n. 10-011**, composto da un'unità di frantumazione e vagliatura, dotato di separatore magnetico e impianto di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

	Elenco Europeo Rifiuti	Descrizione dei rifiuti (EER)	Caratteristiche degli End of Waste	Quantitativi massimi annuali (01/01-31/12)
A	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024	200.000 t/anno (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti di cui alle righe A e B)
	010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*		
	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*		
	170101	cemento		
	170102	mattoni		
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*		
	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*		

	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*		
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*		
B	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	Granulato di conglomerato bituminoso D.M. 69/2018	

3. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del D.M. 127/2024 e inviata all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
4. le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nella "Relazione tecnica" datata marzo 2025 rev. ottobre 2025, acquisita al PG n. 191408/25, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;
5. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae;
6. i rifiuti classificati con codice EER 170302 possono essere gestiti anche conformemente al D.M. 69/18: in tal caso il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 esclusivamente su tali rifiuti per singola campagna di attività cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto in occasione delle singole campagne di attività tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
7. il peso dei rifiuti destinato alla messa in riserva (R13) dovrà essere stimato sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti; il peso dei rifiuti sottoposti ad operazione R5 dovrà essere misurato attraverso la

pesa della pala di alimentazione del frantoio. Entrambi i pesi dovranno essere indicati nel registro di carico e scarico. Il peso stimato degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni" del registro;

8. per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/24, la conformità alle specifiche norme armonizzate europee/prestazioni ed il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del medesimo decreto, in funzione dei seguenti utilizzi, indicati dalla ditta nella relazione tecnica:
 - a. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - c. realizzazione di miscele bituminose e di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - e. realizzazioni di strati accessori, aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
9. fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito della comunicazione della campagna di attività con mezzo mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06;
10. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato o granulato di conglomerato bituminoso) al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati, ad Arpa prima dell'effettivo utilizzo e non oltre 6 mesi dalla produzione;
11. alla dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonché dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante il pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;
12. i rifiuti in attesa di lavorazione sottoposti a messi in riserva dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la relativa operazione R13 ed il codice EER pertinente;
13. i lotti di rifiuti eventualmente lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
14. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli End of Waste prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
15. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa

Dichiarazione di Conformità;

16. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di End of Waste dovrà essere non superiore ai 4 metri;
17. per tutti gli End of Waste prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;
18. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
19. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento di ogni lotto di EoW prodotto deve essere conservato dal produttore, presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione, insieme a:
 - a. campione del lotto di End of Waste prodotto,
 - b. copia della prevista Dichiarazione di Conformità;
 - c. referti delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, in formato originale (anche in formato elettronico), attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti;
 - d. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.
20. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
21. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
22. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
23. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
24. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
25. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
26. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;

27. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;

28. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Si evidenzia inoltre che per, quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto, dal momento che:

- in Tabella 2 All. 1, il D.M. 127/2024 annota che la concentrazione limite di utilizzo è *“corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori”*,
- in Tabella b.2.1 All. 1, il D.M. 69/2018 annota che il limite massimo di concentrazione ammissibile è *“corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori”*;

si rende ad oggi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.